

li ed amministrativi;

b). della necessità di trovare un compenso alle inevitabili perdite di interessi derivanti dalla impossibilità dell'immediato impiego, ad un tasso remunerativo, delle somme che l'Istituto incassa per i diversi titoli di entrata, compenso che trova la sua giustificazione nel fatto che gli impegni finanziari dell'Istituto stesso relativi alla costituzione delle riserve matematiche seguono, invece, una linea costante.

In relazione a quanto sopra esposto, le condizioni da applicare alle nuove operazioni di finanziamento, a titolo di diritto di commissione potrebbero essere le seguenti:

1°) - 0,50% una volta tanto sull'importo mutuato;

2°) - 0,25% annuo, sempre sull'importo mutuato, per tutta la durata del finanziamento.

Mentre il diritto di commissione dello 0,50% verrebbe, come di consueto, trattenuto dall'Istituto al momento dell'erogazione dei finanziamenti, il diritto dello 0,25% dovrebbe, invece, essere versato dal mutuatario mediante quote da corrispondersi uni-